

ALLEGATO 3

ELENCO A) INTERVENTI RILEVANTI NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

Sono subordinati alla preventiva autorizzazione, secondo le modalità della L.R. n. 16/2020 e del R.R.

- 1) interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di a_g compresi fra 0,20 g e 0,25 g). I comuni interessati sono quelli desunti dagli elenchi ufficiali della Protezione Civile;
- 2) interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso (elenchi A e B della DGR n. 292 del 14.07.2014 e comunque anche tutte le opere rientranti in classe d'uso III e IV ai sensi delle NTC vigenti);
- 3) strutture che si discostano dalle usuali tipologie e/o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche come di seguito riportate (assunzione di fattori di struttura q_0 molto elevati, torri, serbatoi e silos di notevoli dimensioni, complesse strutture idrauliche o marittime, particolari strutture strallate, costruzioni dotate di isolatori sismici o dissipatori, costruzioni industriali caratterizzate dalla presenza di grandi macchine che inducono rilevanti sollecitazioni dinamiche, edifici non regolari in pianta e/o elevazioni" caratterizzati da un rapporto tra l'altezza e la minore dimensione in pianta superiore a 3);
- 4) le opere geotecniche complesse (muri, paratie ecc.) (**);
- 5) interventi soggetti a verifica a campione di cui all'art. 3 comma 2 e 3 della Legge Regionale di riferimento e del relativo Regolamento di attuazione.

(**) i muri di sostegno di cui al punto 5) sono quelli aventi altezza superiore a ml. 5,00 misurata dall'estradosso delle fondazioni. Le paratie sono quelle la cui altezza complessiva sia superiore a ml. 10,00

ELENCO B) INTERVENTI DI MINORE RILEVANZA NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

Sono subordinati al deposito del progetto, secondo le modalità della L.R. n. 16/2020 e del R.R.

- 1) interventi che non rientrano nella fattispecie di cui all'Elenco "A";
- 2) opere appartenenti alla classe d'uso II;
- 3) interventi che non rientrano nell'Elenco "C";
- 4) interventi locali e riparazioni, ai sensi delle NTC vigenti, su costruzioni esistenti comprese quelle di cui al punto 3 dell'elenco A;
- 5) nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018.

ELENCO C) OPERE PRIVI DI RILEVANZA NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

Sono subordinati al deposito del progetto, secondo le modalità della L.R. n. 16/2020 e del R.R.

1. Ponteggi provvisori, in elementi metallici o legno realizzati per la manutenzione, ristrutturazione e la protezione di edifici e che rispettino, comunque, le prescrizioni imposte dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. Le verifiche sismiche di opere provvisorie o strutture in fase costruttiva possono omettersi quando le relative durate previste in progetto siano inferiori a 2 anni";



2. Manufatti e macchinari semplicemente poggiati al suolo, non ancorati e resi stabili per gravità o tramite contrappesi. Basamenti per macchine e/o apparecchiature generiche (elettriche, idrauliche ecc.) stabilmente ancorate alla fondazione non a servizio di impianti dichiarati strategici e che abbiano, comunque, una superficie $\leq$ a mq. 3,00;
3. Opere di facile rimozione da realizzare sul demanio marittimo e aventi le caratteristiche di quelle riportate al comma 2 lettere a) e b) dell'art.9 della L.R n. 17 del 21.12.2005, per come disposto dall'art. 10 comma 4 del PIR - Piano di Indirizzo Regionale di utilizzo delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative - adottato dal Consiglio Regionale della Calabria con Deliberazione n. 147 del 12.06.2007;
4. Muri di recinzione che non svolgano in nessun caso funzioni di contenimento, aventi altezza massima $\leq$ a 2.00 m, da realizzare per recingere lotti di terreno non prospicienti assi stradali e/o aree pubbliche, ovvero aree nelle quali sia prevista presenza occasionale di persone. L'altezza del muro va misurata tra la massima elevazione dello stesso e il punto più depresso del terreno. In tale caso e per le aree precitate, rientrano anche i muri di recinzioni realizzati in sovrapposizione a muri di contenimento di altezza massima $\leq$ a 1.00 m e altezza complessiva $\leq$ a 2.00 m;
5. Muri di recinzione che non svolgano in nessun caso funzioni di contenimento, aventi altezza massima $\leq$ a 1,50 m, finalizzati alla recinzione di lotti di terreno prospicienti assi stradali e/o aree pubbliche. L'altezza va misurata tra la massima elevazione del muro e il punto più depresso del terreno;
6. Pilastri in c.a. a sostegno di cancelli con altezza $\leq$ a 3.00 m e dimensione in sezione $\leq$ a 0.40x0.40 m² o in acciaio;
7. Pergolati, gazebi, chioschi e tettoie aperte in legno o in profilati di metallo con funzione ombreggiante, con orditura leggera e copertura $\leq$ a 0.25 KN/m² (teli, incannucciato, polycarbonato, pannelli Isopan, ecc.), di altezza massima $\leq$ a 3.50 m rispetto al piano di calpestio, misurata all'estradosso del punto più elevato e di superficie $\leq$ a 30 m², purché siano realizzati a piano terra o seminterrato, ed anche posti ai piani superiori nel rispetto dei sovraccarichi assunti a base di calcolo della struttura sovrastante;
8. Piscine prefabbricate di superficie $\leq$ a 100 m², di profondità $\leq$ a 2.00 m (di cui fuori terra s 0.50 m), ubicate in aree private recintate a debita distanza dai manufatti e realizzate in pannelli lamierati, in resina e/o materiale plastico assimilato e dotate di certificato e/o brevetto ministeriale;
9. Vasche fuori terra di altezza $\leq$ a 1.20 m e volume $\leq$ 30 m³;
10. Vasche prefabbricate in c.a. di volume $\leq$ a 20 m³ per accumulo idrico, interrate, ubicate in aree private recintate, purché non interferiscano strutturalmente con strutture vicine e non siano soggette a carichi relativi al traffico veicolare;
11. Serre per la coltivazione di fiori, piante, ortaggi ecc., aventi copertura con teli in materiale deformabile, purché dotati di dispositivi di sfogo, di altezza massima $\leq$ a 4.50 m rispetto al piano di campagna, misurata all'estradosso del punto più elevato;
12. Attraversamenti non carrabili realizzati con manufatti scatolari dotati di certificato e/o brevetto ministeriale aventi misure interne $\leq$ a 2.00 m in lunghezza, larghezza ed altezza;
13. Realizzazione di rampe pedonali con dislivello $\leq$ a 1.50 m;
14. Opere cimiteriali, tipo ossario o edicole funerarie (con esclusione delle cappelle gentilizie) di altezza $\leq$ a 4,00 m. (esclusa eventuale scarpa di fondazione di altezza s a 0.20 m) di larghezza s a 1.80 m purché la struttura portante sia indipendente da strutture adiacenti;
15. Locali ad uso servizi quali rimesse attrezzi, depositi, capanni da caccia e pesca, ricovero animali, e locali simili, ad un solo piano con superficie $\leq$ a 25 m² e altezza interna $\leq$ 3.00 ml. realizzati con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq$ a 0,5 KN/m²;
16. Locali tecnici ubicati a piano di campagna e separati strutturalmente da altri corpi di fabbrica, destinati alla protezione di impianti tecnologici, aventi altezza interna $\leq$ 2,50 ml. e superficie in pianta $\leq$ 15 m²;
17. Strutture di sostegno per dispositivi d'illuminazione di altezza < di m. 8,00, segnaletica stradale, pannelli pubblicitari, insegne e simili, isolate e non ancorate agli edifici, e qualora ancorate agli edifici aventi un peso complessivo s a 1.00 KN, dotate di certificato e/o brevetto ministeriale;
18. Pannelli fonoassorbenti e relative strutture di sostegno dotati di certificato e/o brevetto ministeriale;
19. Pannelli solari e fotovoltaici ancorati al terreno con strutture di sostegno (quali pali, portali ecc.) di altezza $\leq$ a 3.00 m dal livello del terreno dotati di certificato e/o brevetto ministeriale, purché associati ad impianti di energetica di potenza inferiore a quella prevista dalle leggi Regionali vigenti in materia;
20. Pannelli solari e fotovoltaici gravanti sulla costruzione, il cui peso sia s: al 10% dei pesi propri e permanenti delle strutture direttamente interessate dall'intervento (campo di salato o copertura, delimitato dalle strutture principali, direttamente caricato);

21. Realizzazione di massetti in calcestruzzo, anche armato o debolmente armato, posati in piano e su porzioni di terreno delimitate, finalizzati a livellare il sottostante terreno e destinati a non svolgere funzioni di fondazione e/o ancoraggio di qualsiasi tipo di manufatto o struttura;
22. Opere di ingegneria naturalistica quali briglie in legname e pietrame, difesa spondale con palificata a parete singola e talee, muri cellulari in legname fino ad un'altezza $\leq$ a 1.50 m.
23. Cunette e fossi di guardia, briglie minori ed altre opere di presidio con fondazioni dirette e senza ancoraggi aventi altezza $\leq$ a 1,50 m.
24. Interventi su opere esistenti. Tutti gli interventi su elementi non strutturali, che possano inquadrarsi quali manutenzioni ordinarie di manufatti esistenti e che non comportino incrementi dei carichi unitari assunti in sede di calcolo, cambio di destinazione d'uso e classe d'uso dell'esistente più onerosi ovvero con incremento dei carichi agenti;
25. Realizzazione di nuove aperture su muratura di tamponamento (o tramezzature di spessore $>$ a 0.10 m) degli edifici con struttura portante intelaiata qualora siano rispettate contemporaneamente le seguenti condizioni:
- a) la tamponatura o tramezzature su cui deve essere realizzata l'apertura non abbia alcuna funzione portante e le aperture non interessino eventuali nervature verticali di collegamento alla struttura portante principale;
 - b) le nuove aperture da realizzare non necessitino di elementi strutturali accessori che non siano dei semplici travetti prefabbricati con funzioni di architravi;
 - c) la superficie della nuova apertura non ecceda il 30% della superficie del tramezzo o della muratura di tamponamento su cui l'apertura stessa deve essere realizzata.
26. Chiusura di aperture esistenti negli edifici con struttura portante intelaiata, qualora gli interventi non richiedano la realizzazione di nervature verticali di collegamento alla struttura portante principale e la superficie della nuova chiusura non ecceda il 30% della superficie del tramezzo o della muratura di tamponamento su cui la chiusura stessa deve essere realizzata.
27. Interventi sugli elementi non strutturali (tramezzatura interna, pavimenti, intonaci, sovrastrutture, ecc.) che non comportano variazioni in aumento del carico unitario per gli elementi strutturali interessati e senza modifica della sagoma dell'edificio;
28. Chiusure di verande o balconi, anche a piano terra, con pannelli o altri materiali aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq$ a 0,8 KN/m² e comunque $\leq$ a 1 KN/ml;
29. Realizzazione di aperture nei solai e nella copertura, senza modifica della falda e alterazione del comportamento strutturale, di superficie $\leq$ a 1.00m m², o eliminazione di parti di solaio per la realizzazione di scale o ascensori
30. Realizzazione di controsoffitti aventi peso proprio (G1) e *permanente* portato (G2) complessivamente $\leq$ a 0,20 KN/m² ancorati alle strutture;
31. Rifacimento di elementi dell'orditura minuta, del tavolato e del manto della copertura (per coperture in legno o in acciaio). a, nella misura massima del 20% della superficie in pianta, anche di elementi dell'orditura principale con materiali della stessa tipologia;
32. Installazione di montacarichi, e piattaforme elevatrici aventi una portata $\leq$ 10 KN dotati di certificato e/o brevetto ministeriale, interni o esterni all'edificio, le cui strutture non modificano significativamente la distribuzione delle azioni orizzontali, sono esclusi gli impianti da cantiere; .
33. Installazione di antenne, tipo parabole e similari, su strutture esistenti (edifici, ponti, serbatoi, tralicci, ecc.) aventi peso $\leq$ 40 Kg, diametro $\leq$ 1.30 m, braccetti di collegamento con la struttura esistente $\leq$ 0.30 m, dotate di certificato e/o di brevetto ministeriale.
34. Paline porta antenne di telefonia mobile aventi diametro non superiore a 140 mm., peso complessivo non superiore a 3 KN, (comprensivo delle apparecchiature), altezza max pari a ml. 9,00 dal lastrico solare, staffate alla struttura verticale e ancorate al solaio. L'altezza massima sarà la somma di h1 (altezza del torrino) e di hZ (non superiore a 1,5 di h1 "altezza torrino").
35. Scale autoportanti di servizio, interne agli edifici di tipo prefabbricato con qualsivoglia tipologia costruttiva, con larghezza della pedata $\leq$ 1,1 m della quale siano forniti gli elementi tecnici principali (ed. esempio scheda tecnica della ditta fornitrice), lo schema statico e gli ancoraggi alla struttura portante della costruzione, purché i carichi trasmessi da tali elementi alla struttura principale siano compatibili con i calcoli statici di progetto (o di verifica) in caso di edifici esistenti;

36. Shelter alloggiante le apparecchiature elettroniche, poggiati su travi di ripartizione dei carichi, avente peso complessivo non superiore a 3 KN/mq., ancorato al suolo o a struttura portante degli edifici esistenti (per un massimo di n. 3 Shelter ogni 50 mq. di superficie).

37. Strutture a servizio della tecnologia W/MAX (connessione banda larga diffusa via etere da parte di operatore titolare di concessione ministeriale), gravanti sulla costruzione in cui ciascun elemento radiante (antenne e/o parabole) abbia superficie $\leq 0,5$ mq.

38. Gabbionate di altezza strutturale fuori terra $\leq 3,00$ mt. se non prospettano su aree pubbliche, 2,00 mt. se prospettano su aree pubbliche, angolo del terrapieno inclinato sull'orizzontale $\leq 15^\circ$ e per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta.

39. Opere idrauliche minori, quali briglie, pennelli, opera di difesa spondale, privi di ancoraggio e con fondazioni dirette, di altezza strutturale fuori terra $\leq 2,00$ mt. ;

40. Fognature, pozzetti per fognature e condotte interrate;

41. Rivestimento corticale con reti di scarpate rocciose;

42. trasformazione di finestra in portafinestra e viceversa, nelle murature portanti, che non comporti l'aumento della larghezza del vano;

43. Riparazioni localizzate, nelle murature portanti, con interventi quali risarciture, cucì-scucì e chiusure di nicchie;

44. spostamento con riallineamento di una finestra con quella sottostante/sovrastante, non reiterata nell'ambito dello stesso muro portante.

45. opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche per come previsto all'art. 79 – 80 del DPR 380/01.

ELENCO D) INTERVENTI IN VARIANTE DI CARATTERE NON SOSTANZIALE

Interventi che non comportano modifiche strutturali significative, dichiarate secondo le modalità della L.R. n. 16/2020 e del R.R.

1) mancata esecuzione di interventi strutturali, limitatamente agli elementi secondari (quali porzioni limitate di tamponature, balconi, parapetti, fori nei solai (vedi punto 29 elenco C) di dimensioni contenute) previsti nel progetto già autorizzato, che non creino, comunque, diminuzione della sicurezza strutturale rispetto al progetto originario;

2) interventi su elementi non strutturali (quali: impianti, tamponamenti, divisori) o su elementi strutturali secondari (quali: cornicioni, balconi, scale, coperture secondarie) a condizione che tali interventi non comportino variazioni significative della resistenza, della rigidità, della duttilità e della robustezza delle strutture principali oltre che della distribuzione delle masse;

3) variazione della posizione dell'opera nella stessa area di sedime, qualora non varino le condizioni di stabilità del terreno.